



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**Gennaio/14/2014 (*)
Napoli 30 Gennaio 2014**

Habemus un nuovo Codice di comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro!!!

Con la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del decreto del 15 gennaio 2014, firmato dal Ministro Enrico Giovannini, va in soffitta il precedente codice di cui al D.D. del 20 aprile 2006.

Di seguito, una prima disamina delle più significative novità.

Il nuovo Codice di Comportamento cui gli Ispettori del Lavoro dovranno attenersi è conseguente, *rectius* recepisce, alle novità contenute nel "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 de Decreto Legislativo 165/2001" – di cui al **D.P.R. 62 del 16 aprile 2013**.

Di particolare rilievo è la disposizione contenuta nell'art. 5 rubricato "**Preparazione dell'Ispezione**".

In buona sostanza, oggi, a seguito della novella in commento, **l'Ispettore deve osservare il programma di lavoro realizzato secondo le modalità impartite dalla propria Direzione territoriale** (*id*: articolazione locale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) – *cf.* art. 4.

Pertanto, **prima di recarsi dal soggetto da ispezionare sarà tenuto ad una "attività preparatoria"** da effettuare anche avvalendosi delle "*banche dati*" di cui dispone; **verifica, inoltre, la posizione contributiva ed assicurativa mediante accesso al "Cassetto Previdenziale"**.

Di fatto, è stato tramutato in disposizione normativa il contenuto di cui al **protocollo d'intesa del 15 febbraio 2012** stipulato tra Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

L'art. 11 prevede addirittura che il personale ispettivo **potrà chiedere la esibizione della** (avremmo preferito ci fosse..., *n.d.r.*, **sola**) **documentazione non verificabile d'ufficio ed, in particolare, esclusivamente di quella utile a comprovare le violazioni accertate e ad un eventuale contenzioso amministrativo e/o giudiziario**; l'esame di suddetta documentazione potrà essere effettuato direttamente presso il soggetto ispezionato in DTL, ovvero presso gli studi dei Professionisti incaricati, secondo le disposizioni dell'Amministrazione di appartenenza.

Viene, inoltre, ribadita la necessità di qualificarsi, all'atto dell'accesso, mediante esibizione della tessera di riconoscimento. **L'art. 6, comma 2**, prevede espressamente che **la mancata esibizione del tesserino inibisce l'accesso.**

Viene confermato che, l'ispezione dovrà essere improntata al principio di collaborazione (art. 7) e sarà condotta in modo da recare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell'attività del soggetto ispezionato.

A tal proposito, l'art. 14 prevede che, *qualora la complessità degli accertamenti richieda ulteriori esigenze accertative*, **l'Ispettore dovrà, previo rilascio di un verbale interlocutorio**, fare richiesta **motivata** di ulteriori documenti ed informazioni, nonché *menzionare espressamente che gli accertamenti sono ancora in corso*, evidentemente anche ai fini di interrompere i termini di cui all'art. 14, comma 2, della legge 689/81 (90 gg. dall'inizio dell'accertamento – coincidente con il "**verbale di primo accesso**").

E', inoltre, previsto che l'Ispettore informi l'interessato della possibilità di farsi assistere da un Professionista abilitato ai sensi della Legge 12/79 (Consulenti del Lavoro, Commercialisti ed Avvocati), fermo restando che la indisponibilità del Consulente non costituisce motivo ostativo al proseguimento dell'attività ispettiva.

Viene, peraltro, confermata la impossibilità del Consulente e del datore di assistere alle interviste dei lavoratori rinvenuti sul luogo di lavoro (*cf.* art. 12, comma 6).

Di particolare interesse per la ns. Categoria è la disposizione di cui all'art. 8 commi 4 e 5 in materia di "*lotta all'abusivismo professionale*".

E', infatti, previsto che l'Ispettore annoti sul verbale il numero di iscrizione ed il relativo Albo di appartenenza del Professionista incaricato. **Qualora questi non risulti essere abilitato ai sensi della Legge 12/79, l'Ispettore dovrà non soltanto impedire che tale soggetto assista all'ispezione, ma sarà tenuto a dare immediata comunicazione alle autorità competenti.**

Conformemente alla disposizione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto delegato 124/2004, viene ribadito, all'art. 10 del codice, il ruolo di "prevenzione e promozione" dell'Ispettore. Questi, infatti, è tenuto a dare chiarimenti ed indicazioni operative ai soggetti ispezionati.

Il Codice in commento prevede, al Capo V, specifiche disposizioni finalizzate a garantire la imparzialità e terzietà dell'Ispettore.

In particolare:

Obbligo di astensione (art. 21)

Mediante il richiamo all'art. 7 del D.P.R. 62/2013 viene previsto che si asterrà, mediante specifica **dichiarazione di incompatibilità**, da trasmettere all'ufficio di appartenenza, qualora le sue attività "possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza".

Rapporti con gli organi di informazione (art. 25)

In mancanza di espressa autorizzazione della propria amministrazione di appartenenza, l'Ispettore si asterrà dall'intrattenere rapporti con gli organi di informazione e, parimenti, dovrà avvertire l'amministrazione di appartenenza qualora i predetti organi abbiano fornito notizie inesatte.

Divieto di ricevere e/o richiedere regali, compensi ed altre utilità (art. 26)

E' fatto divieto assoluto di ricevere e/o di richiedere - per sé o per altri - regali e/o utilità il cui valore ecceda € 150,00# (soglia limite del *c.d. "modico valore"*), anche sotto forma di sconto.

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 27)

Fatta salva la possibilità di aderire a partiti politici e/o a sindacati, l'Ispettore sarà tenuto a comunicare alla propria amministrazione l'adesione o l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività ispettive.

Divieto di collaborazione (art. 28)

Gli ispettori non potranno, infine, accettare incarichi di collaborazione da parte di soggetti provati che, nel biennio precedente, siano stati ispezionati dallo stesso personale ispettivo.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC